

Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza per le banche" - 47° aggiornamento.

1. Premessa

Con il presente aggiornamento della Circolare n. 285/2013 viene modificato il Capitolo I, della Parte Prima, Titolo II, che contiene le disposizioni in materia di "Riserve di capitale".

Le nuove disposizioni recepiscono gli Orientamenti dell'EBA del 20 dicembre 2023 (EBA/GL/2023/10) recanti modifica agli Orientamenti EBA/GL/2020/14 in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa ⁽¹⁾.

In conformità con il *Provvedimento del 9 luglio 2019 (Regolamento recante la disciplina dell'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d'Italia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi dell'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262)*, per la nuova disciplina non è prevista una consultazione pubblica né è stata svolta un'analisi d'impatto dal momento che: i) una consultazione è stata già svolta dall'EBA e i risultati della relativa analisi costi/benefici hanno supportato l'emanazione dei nuovi Orientamenti; ii) le modifiche alla Circolare n. 285 si limitano a recepire conformemente il contenuto delle linee guida dell'EBA.

2. Contenuto degli Orientamenti

La metodologia EBA per l'identificazione delle banche a rilevanza sistemica globale (*Global systemically important banks, G-SIB*) segue strettamente l'approccio del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (*Basel Committee on Banking Supervision, BCBS*) che, nel gennaio 2023, ha pubblicato un nuovo *template* per le banche che partecipano all'esercizio annuale di identificazione.

Per assicurare coerenza con gli standard internazionali, gli Orientamenti allineano le informazioni che le banche devono fornire all'autorità nazionale competente o designata ai fini dell'esercizio di identificazione a quelle previste dal Comitato di Basilea.

Inoltre, la nuova versione degli Orientamenti dell'EBA introduce specifici chiarimenti in merito all'utilizzo di alcune voci relative alle attività e passività in essere tra i diversi paesi dell'Unione Bancaria. In particolare, gli Orientamenti specificano che tali dati non devono essere considerati semplicemente voci per memoria e ancillari ma devono essere pienamente utilizzati dalle autorità di vigilanza (competenti o designate) per valutare l'importanza sistemica delle banche ⁽²⁾ e, in quanto tali, devono essere assoggettati a *disclosure*.

I nuovi Orientamenti si applicano dal 20 maggio 2024.

3. Procedimenti amministrativi

Il presente aggiornamento non introduce nuovi procedimenti amministrativi né modifica quelli esistenti.

4. Entrata in vigore

⁽¹⁾ Gli orientamenti EBA/GL/2020/14 sono stati attuati con il 38° aggiornamento della presente Circolare.

⁽²⁾ Per tenere conto dei progressi raggiunti nell'ambito dell'Unione Bancaria, nella valutazione dell'importanza sistemica delle banche le autorità devono calcolare un indicatore alternativo che considera le attività e passività intergiurisdizionali all'interno dell'Unione Bancaria alla stregua di attività e passività domestiche.

Le disposizioni di cui al presente aggiornamento entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d'Italia.